

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 276)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 1968

Modifica della tabella A annessa alla legge 25 luglio 1966, n. 570, recante disposizioni sulla nomina a magistrato di Corte di appello

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito disegno di legge ha lo scopo di meglio disciplinare la posizione dei magistrati che, attualmente, in applicazione dell'articolo 210 dell'ordinamento giudiziario, modificato dall'articolo 2, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1311, sono addetti in soprannumero alla Corte suprema di cassazione per esercitarvi le funzioni di presidente di sezione. Il provvedimento, già approvato dalla Camera, è decaduto per fine legislatura.

La nuova disciplina viene attuata aumentando, da un lato, nel ruolo organico il numero dei presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati, di venti posti, e riducendo dall'altro, correlativamente, a cinque il numero dei posti di fuori ruolo previsti dall'articolo 210 dell'ordinamento giudiziario.

Devesi precisare al riguardo che la disposizione dell'articolo 210 dell'ordinamento giudiziario è stata da tempo utilizzata collocando fuori del ruolo organico magistrati con qualifica di presidente di sezione di

Cassazione o equiparata, sia perchè dalla delicatezza e complessità degli incarichi di cui al citato articolo 210 (relativi a studi legislativi) discendeva la convenienza di affidare gli incarichi stessi a magistrati di qualifica elevata, e sia perchè si poteva così far fronte anche alle necessità della Corte di cassazione con la contemporanea destinazione in soprannumero dei predetti magistrati presso la Corte medesima.

Si è infatti rilevato, soprattutto dopo la emanazione della legge 4 gennaio 1963, n. 1, che, nonostante l'aumento apportato con la legge stessa al ruolo dei presidenti di sezione, le esigenze della Corte di cassazione non erano adeguatamente soddisfatte di fronte al contemporaneo e notevole, sebbene indispensabile, incremento del ruolo dei consiglieri della Corte. Ma ancor più carente è divenuto l'organico dei presidenti di sezione per effetto del sopravvenuto aumento delle sezioni di detta Corte (da 6 a 9) in stretta relazione con l'aumento dei ricorsi.

Tale situazione induce appunto a modificare la posizione giuridica della maggior parte dei magistrati collocati fuori ruolo e destinati contemporaneamente alla Corte di cassazione, nel senso di utilizzare i magistrati stessi per l'esercizio esclusivo delle funzioni di presidente di sezione, senza più far ricorso, nei loro confronti, al collocamento fuori ruolo, potendosi provvedere alle esigenze derivanti dalla necessità di conferire incarichi di studi legislativi con i residui 5 posti di fuori ruolo.

Il disegno di legge non comporta onere per il bilancio dello Stato. Infatti la disposizione dell'articolo 210 dell'ordinamento giudiziario non pone alcuna limitazione in ordine alla qualifica dei magistrati che possono essere collocati fuori ruolo, e già con-

sente, quindi, nell'applicazione della norma, di utilizzare magistrati aventi qualifica di presidente di sezione di Cassazione o equiparata, come infatti da tempo ormai si è praticato per le ragioni sopra esposte.

Sulle modificazioni proposte con il presente disegno di legge il Consiglio superiore della magistratura, a norma dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, espresse a suo tempo parere pienamente favorevole rilevando anzi che in realtà, per assicurare il pieno funzionamento della Corte di cassazione si sarebbe dovuto provvedere ad un più largo aumento dell'organico dei presidenti di sezione, anche per consentire il mantenimento di un numero più adeguato di posti di fuori ruolo, destinati alle particolari esigenze da cui traeva origine il disposto dell'articolo 210.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

La tabella A allegata alla legge 25 luglio 1966, n. 570, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

### Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, modificato dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, è sostituito dal seguente:

« I magistrati, collocati fuori del ruolo organico a norma della presente disposizione, non possono, in ogni caso, superare il numero di cinque ».

## TABELLA

## RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA

	Numero dei posti
Primo Presidente della Corte di cassazione . . . .	1
Procuratore generale presso la Corte di cassazione — Presidente aggiunto della Corte di Cassazione — Pre- sidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	3
Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati . . . . .	102
Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati . .	493
Magistrati di Corte d'appello, Magistrati di Tribunale ed aggiunti giudiziari . . . . .	5.953
Uditori giudiziari . . . . .	350
TOTALE . . . . .	<u>6.902</u>